

AI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 02/2008

Treviso, 30 gennaio 2008

OGGETTO: Legge Finanziaria 2008 – Reverse charge

La Legge Finanziaria 2008 modifica la disciplina del Reverse – charge introducendo nuove disposizioni aventi ad oggetto:

1. un nuovo regime sanzionatorio;
2. l'applicazione della disciplina alle cessioni di immobili strumentali;
3. l'esclusione del contraente generale dall'ambito di applicazione della disciplina.

1) NUOVO REGIME SANZIONATORIO

È disciplinato in modo specifico un regime sanzionatorio per i casi di irregolarità nell'applicazione del meccanismo del Reverse – charge che ha lo scopo di attenuare gli effetti negativi conseguenti alla letterale interpretazione della norma.

È confermato che:

- l'acquirente o il committente che abbia ricevuto una fattura con addebito dell'Iva da parte del cedente o prestatore potrà operare la detrazione di imposta e non sarà sanzionato per omessa fatturazione. Fatti salvi, naturalmente gli eventuali errori in regime di Reverse – charge. È necessario, però che l'Iva sia stata assolta da una delle parti e che a rimetterci non sia stato l'Erario;
- l'acquirente o il committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni e di servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile o analogamente il cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il pagamento sono soggetti alla sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di euro 258,00.

Il nuovo regime sanzionatorio prevede che:

- l'acquirente o il committente che assolve in ogni caso l'imposta applicando erroneamente il meccanismo dell'inversione contabile oppure il cedente o il prestatore che irregolarmente addebita l'imposta in fattura, operandone comunque il versamento, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa nella misura del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di Euro 258,00.
- Sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5 per cento e il 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, il cedente o il prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo dell'acquirente o il committente di regolarizzare l'omissione applicando, comunque, l'inversione contabile.

2) CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI SOGGETTI A REVERSE CHARGE

È confermata la normativa in vigore dal giorno 1° ottobre 2007 che sottopone al meccanismo del Reverse – charge le cessioni di immobili strumentali imponibili Iva a seguito dell'opzione manifestata dal cedente al momento della vendita.

A decorrere dal giorno 1° marzo 2008 il meccanismo del Reverse - charge sarà esteso anche alle cessioni di immobili strumentali effettuate verso soggetti passivi con un pro - rata di detraibilità inferiore al 25 per cento.

Rimangono escluse dall'applicazione del Reverse – charge:

- le cessioni di immobili strumentali effettuate dall'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile, entro quattro anni dalla fine dei lavori, per le quali si continua ad applicare il metodo tradizionale dell'addebito di Iva in fattura;
- le cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti non titolari di Partita Iva.

3) PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI UN CONTRAENTE GENERALE

A decorrere dal giorno 1 febbraio 2008 il meccanismo dell'inversione contabile, previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile, è inapplicabile alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui è stata affidata dal committente la totalità dei lavori.

RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio